



Segretariato generale della Giustizia amministrativa *Il Segretario generale*

Ai Sig.ri Dirigenti
della Giustizia amministrativa

Oggetto: contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione ex lege n. 89 del 2001 (c.d. Legge Pinto).

Con circolare n. 20901 del 2 novembre u.s., sono state chiarite le ipotesi in cui debba trovare applicazione l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Al fine di uniformare l'attività degli Uffici, si richiamano alcune indicazioni di carattere generale da tenere presenti in sede di recupero, ove il contributo stesso non sia stato pagato contestualmente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

L'obbligazione tributaria avente ad oggetto il pagamento del contributo unificato, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. n. 115 del 2002, ha la sua fonte nel deposito del ricorso o dell'appello.

L'art 248 dello stesso Testo unico stabilisce che l'Ufficio deve inviare l'invito al pagamento del contributo entro 30 giorni dal deposito dell'atto cui lo stesso si collega.

In proposito, la giurisprudenza ha costantemente ritenuto che il termine di invito al pagamento abbia carattere ordinario e non perentorio.

Nondimeno, come già da ultimo indicato con circolare n. 7092 dell'8 aprile 2020, costituisce regola di buona amministrazione che gli inviti al pagamento siano notificati entro il termine normativamente previsto.

Pertanto, per i casi in cui gli Uffici non avessero operato in modo uniforme a quanto indicato con la circolare del 2 novembre 2020, potrà farsi ragionevolmente riferimento, per l'applicazione delle disposizioni in essa contenute, al suddetto termine di 30 giorni anteriore alla sua data di emanazione.

In altri termini, ove non siano stati inviati gli inviti al pagamento nei confronti dei difensori antistatari ricorrenti in ottemperanza, gli inviti stessi dovranno essere trasmessi quanto meno per i giudizi introdotti dal 2 ottobre in avanti.



CARLOTTI
GABRIELE
30.11.2020
13:49:14
UTC